



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1383** del 03/10/2024 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: EDI/DEL/2024/00027

OGGETTO: L.R. 19 febbraio 2024, n. 10. “Orti di Puglia. Disposizioni in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici”. Approvazione Linee Guida e Regolamento-tipo.

L'anno 2024 addì 03 del mese di Ottobre, si è tenuta la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
V.Presidente	Raffaele Piemontese	Presidente	Michele Emiliano
Assessore	Debora Ciliento	Assessore	Alessandro Delli Noci
Assessore	Sebastiano G. Leo		
Assessore	Gianfranco Lopane		
Assessore	Viviana Matrangola		
Assessore	Donato Pentassuglia		
Assessore	Giovanni F. Stea		
Assessore	Serena Triggiani		

Assiste alla seduta: la Segretaria Generale Dott.ssa Anna Lobosco

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Politiche Abitative, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale dott. Michele Emiliano;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto esposto nel documento istruttorio e che qui si intende integralmente riportato.
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della Legge Regionale n. 10/2024, le Linee Guida per la realizzazione e gestione degli orti (Allegato A) unitamente al Regolamento – tipo per l'uso degli stessi (Allegato B), così come allegati alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante.
3. Di demandare al Dirigente ad interim della Sezione Politiche Abitative l'approvazione dell'Avviso Pubblico per la selezione delle proposte di intervento da ammettere a finanziamento ai sensi dell'art. 7, comma 1 delle LR n. 10/2024, nonché l'adozione degli atti conseguenti.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta	Il Presidente della Giunta
--	-----------------------------------

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. 19 febbraio 2024, n. 10. “Orti di Puglia. Disposizioni in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici”. Approvazione Linee Guida e Regolamento-tipo.

Vista la Legge Regionale n. 10 del 19 febbraio 2024 “Orti di Puglia. Disposizioni in materia di orti urbani, didattici e socio-terapeutici e modifiche in materia di governo e uso del territorio”.

Premesso che:

- La Regione Puglia, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale, promuove la realizzazione di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura, sensibilizzare i cittadini, le famiglie e gli studenti sull'importanza di un'alimentazione sana ed equilibrata, divulgare tecniche di agricoltura sostenibile, riqualificare aree abbandonate, favorire l'aggregazione sociale, valorizzare una politica dei consumi di prossimità e lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie;
- l'iniziativa Orti di Puglia, promossa dalla L.R. 19 febbraio 2024, n. 10, si qualifica come strumento di riscoperta dei valori delle produzioni locali e di educazione delle nuove generazioni ai temi della sostenibilità alimentare, della solidarietà, della promozione della biodiversità e del rispetto dell'ambiente.

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati.

Considerato che:

- nel dare attuazione alle disposizioni della Legge Regionale in argomento si intende incentivare la partecipazione dei cittadini rendendoli parte attiva del rinnovamento del paesaggio urbano e periurbano, della rigenerazione ambientale, del recupero di spazi abbandonati e si intende altresì sperimentare un nuovo approccio alla cura del territorio urbanizzato fondato su pratiche agricole sostenibili;
- l'esperienza di realizzazione degli orti urbani, declinati nelle tipologie di cui all'art. 2 della LR n. 10/2024, vuole configurarsi come sperimentazione di comunità di pratica in cui apprendere collaborativamente, condividere interessi e conoscenza per creare modelli innovativi di vita comunitaria;
- l'art. 7, comma 2 della suddetta Legge Regionale stabilisce che la Giunta Regionale approvi apposite Linee Guida per la realizzazione e gestione degli orti unitamente al Regolamento – tipo per l'uso degli stessi.

Si ritiene necessario definire uno strumento di supporto per i Comuni pugliesi interessati a realizzare interventi nell'ambito dell'iniziativa “Orti di Puglia” secondo un modello omogeneo che sia in grado di valorizzare le specificità dei territori e delle realtà comunali e che sappia coniugare pratiche culturali sostenibili e iniziative di aggregazione sociale.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere:

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere risulta:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 7, comma 2 della Legge Regionale n. 10/2024, ai sensi dell'art. 4, co. k) della L.R. 7/1997 si propone alla Giunta regionale:

1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della Legge Regionale n. 10/2024, le Linee Guida per la realizzazione e gestione degli orti (Allegato A) unitamente al Regolamento – tipo per l'uso degli stessi (Allegato B), così come allegati alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante.
3. Di demandare al Dirigente ad interim della Sezione Politiche Abitative l'approvazione dell'Avviso Pubblico per la selezione delle proposte di intervento da ammettere a finanziamento ai sensi dell'art. 7, comma 1 delle LR n. 10/2024, nonché l'adozione degli atti conseguenti.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

LA FUNZIONARIA ing. Antonella Musicco

 Antonella Musicco
01.10.2024 15:48:21
GMT+02:00

LA RESPONSABILE E.Q. arch. Maria Teresa Cuonzo

 Maria Teresa Cuonzo
01.10.2024 15:54:37
GMT+02:00

IL DIRIGENTE ad interim della Sezione Politiche Abitative:
arch. Vincenzo Lasorella

 Vincenzo
Lasorella
01.10.2024
16:14:27
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco Garofoli

 Paolo Francesco
Garofoli
01.10.2024 15:30:00
GMT+00:00

Il Presidente della Giunta Regionale dott. Michele Emiliano ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

 Michele Emiliano
03.10.2024 12:33:26
GMT+02:00

Dalla pagina successiva seguono gli allegati

Allegato A: Linee Guida per la realizzazione e gestione degli orti

Allegato B: Regolamento – tipo per l'uso degli orti



Allegato A

LINEE GUIDA PER LA CREAZIONE DI ORTI URBANI, COLLETTIVI, DIDATTICI E SOCIO-TERAPEUTICI

(Art. 7, comma 2. L.R. n. 10/2024)



Sommario

Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Obiettivi	3
Art. 3 - I soggetti coinvolti	3
Art. 4 – Tipologie di Orto	4
Art.5 - Cofinanziamento	5
Art. 6 - Progetti finanziabili	5
Art. 7 - Spese ammissibili	7
Art. 8 –Criteri per la formulazione della graduatoria	7
Art. 9 - Censimento dei terreni da destinare ad orto	8
Art. 10 - Requisiti per la concessione degli orti	8
Art. 11 - Modalità di rendicontazione delle spese.....	9
Art. 12 - Obblighi soggetti beneficiari	9
Art. 13 - Regolamento per l’uso degli orti.....	9
Art. 14 - Controlli	9



Art. 1- Finalità

1. La Regione Puglia, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale, promuove la realizzazione di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura, sensibilizzare i cittadini, le famiglie e gli studenti sull'importanza di un'alimentazione sana ed equilibrata, divulgare tecniche di agricoltura sostenibile, riqualificare aree abbandonate e spazi residuali della città, favorire l'aggregazione sociale anche secondo i principi di partecipazione e sussidiarietà come declinati nella governance del PPTR, e valorizzare una politica dei consumi di prossimità e lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie.
2. L'iniziativa Orti di Puglia, promossa dalla L.R. 19 febbraio 2024, n. 10, si qualifica come strumento di riscoperta dei valori delle produzioni locali e di educazione delle nuove generazioni ai temi della sostenibilità alimentare, della solidarietà, della promozione della biodiversità e del rispetto dell'ambiente in accordo con la Strategia Nazionale Biodiversità 2030 promossa dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE). La sfida è quella di incentivare la partecipazione dei cittadini rendendoli parte attiva del rinnovamento del paesaggio urbano e periurbano, della rigenerazione ambientale, del recupero di spazi abbandonati e della sperimentazione di un nuovo approccio alla cura del territorio urbanizzato fondato su pratiche agricole sostenibili.

Art. 2 - Obiettivi

1. Gli obiettivi delle linee guida indicano le modalità operative per la realizzazione e la gestione di orti secondo un modello omogeneo che sia in grado di valorizzare le specificità dei territori e delle realtà comunali, che sappia coniugare pratiche colturali e iniziative di aggregazione sociale.
2. Il modello che si intende diffondere considera gli Orti di Puglia come un sistema che comprende porzioni di terreno coltivato, spazi comuni, punti di aggregazione e socializzazione in cui sperimentare la dimensione comunitaria, solidale e partecipata che qualifichi gli orti come riferimento per la vita sociale dei Comuni.

Art. 3 - I soggetti coinvolti

I soggetti direttamente interessati sono:

1. **Regione Puglia:** l'Amministrazione regionale è il soggetto promotore dell'iniziativa ed eroga le risorse necessarie al cofinanziamento delle opere realizzate dai Comuni. Inoltre, definisce le linee guida regionali e il Regolamento d'uso-tipo per la realizzazione e la gestione degli orti sul territorio regionale, quale base di riferimento per le iniziative che saranno progettate e realizzate dai Comuni.
2. **Comuni della Puglia:** i soggetti chiamati a realizzare i progetti ai sensi del successivo art.6 delle linee guida per la realizzazione di nuovi orti o per migliorare e/o ampliare orti già esistenti all'interno delle aree individuate da apposito censimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della L.R. 10/2024 e sulla base delle procedure espresse dal successivo art.8.



I Comuni si avvalgono delle misure di sostegno previste all'art. 7 della LR n. 10/2024 per la realizzazione delle opere secondo le modalità definite dalla Giunta Regionale. Gli orti saranno dati in gestione a cittadini residenti e ad Enti del Terzo Settore a seguito di selezione pubblica.

3. **Ortisti:** i soggetti deputati alla coltivazione e alla gestione dei singoli orti. Gli ortisti sono individuati dal Comune attraverso apposita manifestazione di interesse rivolta a tutti i residenti interessati alla coltivazione e gestione di un orto secondo le modalità individuate dalle linee guida e nel rispetto del Regolamento per l'uso degli orti redatto dal Comune ai sensi dell'art. 3, comma 5 della LR n. 10/2024.
4. **Istituti didattici:** gli Istituti Scolastici, pubblici e privati, dei seguenti ordini: asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, deputati alla gestione degli orti didattici anche in collaborazione con le famiglie degli alunni e con le associazioni del terzo settore. Le aree da adibire ad orti didattici sono localizzate dal Comune all'interno dei plessi scolastici o su porzioni di terreno limitrofe rese disponibili da enti pubblici e privati o aziende agricole.
5. **Enti pubblici o privati di assistenza e associazioni del terzo settore:** sono i soggetti deputati alla gestione e alla lavorazione degli orti collettivi e socio-terapeutici secondo le modalità individuate dalle linee guida e nel rispetto del regolamento per l'uso degli orti redatto dal Comune ai sensi dell'art. 3, comma 5 della LR n. 10/2024.
I soggetti devono avere sede nel territorio comunale e sono individuati dal Comune mediante procedure adeguatamente pubblicizzate.

Art. 4 – Tipologie di Orto

Di seguito sono riportate le caratteristiche e i requisiti di ciascuna tipologia di orto così come definita dall'art. 2 della L.R. n. 10/2024:

1. **Orti urbani:** porzioni di terreno di aree abbandonate o sottoutilizzate situate in aree urbane residuali e periurbane limitrofe alla città come definito nel successivo art. 6, aventi substrato fertile e adatte alla coltivazione, identificabili come terreni inutilizzati, terreni adibiti a verde pubblico e ogni altra superficie assimilabile di proprietà pubblica o messi a disposizione da parte di soggetti privati censiti ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della L.R. 10/2024.
Gli orti urbani sono individuati dai Comuni e ogni singola porzione è assegnata ai sensi del successivo art. 9 ai soggetti di cui all'art.3 comma 3.
2. **Orti collettivi:** porzioni di terreno gestite da enti del terzo settore in cui prevale la dimensione collettiva, partecipata e condivisa, aventi caratteristiche analoghe a quelle degli orti urbani, descritti nel precedente comma 1, individuati tra i terreni censiti ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della L.R. 10/2024.
Negli orti collettivi la pratica ortofrutticola è finalizzata non solo alla coltivazione collettiva, ma anche alla cura dello spazio pubblico e di aggregazione sociale al fine di creare inclusione e integrazione con particolare attenzione alla sfera intergenerazionale e interculturale e alle varie forme di fragilità sociale.
Relativamente a questa tipologia di orto può essere prevista la costituzione di centri di



trasformazione di comunità di cui all'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli).

Gli orti collettivi sono individuati dai Comuni e ogni singola porzione è assegnata ai sensi dell'art. 9 ai soggetti di cui all'art.3 comma 4.

3. **Orti didattici:** istituiti su progetto redatto dai Comuni, gli orti didattici sono aree verdi situate all'interno dei plessi scolastici o rese disponibili da enti pubblici e privati o aziende agricole individuate tra i terreni censiti ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 10/2024.

Con la coltivazione di orti didattici devono essere previsti percorsi formativi per alunni dei nidi e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, su pratiche ambientali sostenibili e su educazione agro-alimentare anche prevedendo momenti di partecipazione con le famiglie degli alunni coinvolti e con le associazioni locali.

L'orto didattico include almeno cinque varietà orticole o frutticole, preferibilmente riconducibili a varietà da conservazione di specie agrarie e ortive locali e può prevedere anche varietà floricole.

Gli orti didattici sono individuati dai Comuni e ogni singola porzione è assegnata ai sensi dell'art. 9 ai soggetti di cui all'art.3 comma 4.

4. **Orti socio-terapeutici:** porzioni di terreno aventi caratteristiche analoghe a quelle degli orti urbani, descritti nel precedente comma 1 individuati tra i terreni censiti ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della L.R. 10/2024 e destinati a finalità di assistenza, recupero sociale, riabilitazione di persone con disabilità di tipo fisico, psichico e sociale e all'integrazione di persone o gruppi svantaggiati in cui la pratica colturale si affianca ad un percorso riabilitativo-terapeutico condotto con l'ausilio e l'affiancamento di operatori esperti.

I terreni da destinare a orti socio-terapeutici possono essere situati anche all'interno di strutture di cura e assistenza e sono assegnati ad associazioni o enti pubblici o privati che si occupano di assistenza, di cura del disagio sociale e della disabilità, con sede nel territorio comunale e che presentino, unitamente alla richiesta, un progetto di recupero sociale o riabilitazione psichica o fisica.

Gli orti socio-terapeutici sono individuati dai Comuni e ogni singola porzione è assegnata ai sensi dell'art. 9 ai soggetti di cui all'art.3 comma 5.

Art.5 - Cofinanziamento

1. La Regione Puglia, con avviso pubblico, concede contributi direttamente ai Comuni a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione degli orti, fino ad un massimo di € 10.000,00 per progetto.

Art. 6 - Progetti finanziabili

1. L'iniziativa "Orti di Puglia" attiva la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali, secondo i principi di partecipazione e sussidiarietà anche come declinati nella governance del PPTR.



2. I progetti finanziabili riguardano la realizzazione di orti urbani e collettivi, orti didattici e orti socio- terapeutici così come definiti rispettivamente dagli artt. n. 4-5-6, della L.R. n. 10/2024 e dal precedente art. 4.
3. Per l'elaborazione dei progetti e per la loro gestione i Comuni possono avvalersi di Enti e Associazioni del Terzo Settore e/o di personale qualificato ed esperto nelle tematiche agronomiche per fornire una migliore assistenza ai soggetti assegnatari degli spazi da coltivare.
4. I lavori e le opere preparatorie necessarie per la realizzazione degli orti sono realizzati dal Comune coerentemente con i vincoli e le caratteristiche paesaggistiche dell'area di intervento e privilegiano l'uso di materiale locale.
5. I progetti declineranno iniziative formative e informative sui i seguenti temi:
 - tecniche agricole e stagionalità dei prodotti, per favorire la raccolta e l'utilizzo degli orti durante tutto l'anno;
 - educazione ambientale;
 - educazione alimentare;
 - tecniche di apicoltura

Le iniziative educative e di formazione possono essere realizzate con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle aziende agricole locali.

I progetti per gli orti socio-terapeutici saranno corredati anche da un progetto di recupero sociale o di riabilitazione psichica o fisica.

Durante il periodo di coltivazione e di gestione degli orti, i Comuni possono avvalersi di personale qualificato ed esperto nelle tematiche agronomiche per fornire una migliore assistenza ai soggetti assegnatari degli spazi da coltivare.

Costituisce fattore preferenziale la possibilità di realizzare, nell'ambito dell'area individuata, futuri ampliamenti della zona ortiva. Nel caso di parchi e giardini, fatto salvo l'appalto per il servizio di gestione del verde pubblico, è possibile riconvertire una parte della superficie dell'area verde.

6. I progetti possono riguardare anche ampliamenti di interventi già esistenti.
7. I progetti dei orti localizzati in aree limitrofe alla città devono far riferimento al concetto di *campagna del ristretto*¹ riportato negli elaborati 4.2.2 e 4.4.3 e del "Patto città-campagna" delle NTA del PPTR.
8. I progetti dovranno prevedere le seguenti specifiche:
 - a) modalità di approvvigionamento dell'acqua e modalità di irrigazione che garantiscano il risparmio idrico, il recupero e la raccolta delle acque meteoriche e/o l'applicazione laddove è possibile di sistemi di irrigazione a goccia e/o aridocoltura, preferendo aree dotate di

¹La *campagna nel ristretto* è una fascia di territorio agricolo intorno alla città che ne inviluppa le sue frange periferiche. [...] Essa può essere infatti contigua ad aree produttive, alle maglie larghe e al tessuto compatto o a tessuti di bassa densità. [...] La campagna del "ristretto" è il luogo delle "nuove porte" dove segnare l'incontro tra la città e la campagna o dove larghi viali alberati potranno mostrare, come in passato, la transizione dal territorio aperto e agricolo a quello denso e urbano ("Linee Guida 4.4.3" del "Patto città-campagna" pag. 34)



servizi quali pozzi irrigui, rete idrica, elettrica ecc. e possibilmente vicine alla rete ciclabile e del trasporto pubblico, ove esistente;

- b) individuazione di vialetti primari e vialetti secondari e limitata viabilità carrabile se necessaria;
- c) previsione di spazi comuni per la convivialità tra gli ortolani, destinati anche ad attività di formazione, svago, incontro, ecc.;
- d) modalità di coltivazione a terra e/o in contenitori di varia natura come bancali rialzati (ad esempio laddove si voglia realizzare l'orto in aree con suolo impermeabilizzato);
- e) recinzione delle aree prescelte, laddove non presente, con materiali sostenibili e/o barriere verdi naturali quali siepi; da preferire specie vegetali sempreverdi e/o piante da frutto che attirino gli insetti pronubi;
- f) realizzazione di strutture comuni per la produzione di compost e un semenzaio;
- g) modalità di smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue per l'inibizione biologica dei propaguli;
- h) installazione nei pressi dell'ingresso principale di bacheche per indicare chiaramente i seguenti elementi minimi: identificazione del soggetto adottante, il referente e il suo contatto, gli orari di apertura e chiusura dell'area di accesso, e il piano settimanale/stagionale dei prodotti/specie ortofrutticole disponibili.

Art. 7 - Spese ammissibili

1. Sono da considerarsi ammissibili le seguenti tipologie di spese:
 - Spese per la progettazione dell'orto, direzione lavori, studi e rilievi.
 - Spese per la pulizia dell'area e il livellamento del terreno, le lavorazioni, la realizzazione di recinzioni, l'acquisto e la costruzione di piccole strutture per il ricovero di attrezzi e di gazebo per la sosta e la socializzazione; realizzazione di vialetti e piazzali, realizzazione di impianti irrigui, acquisto attrezzature da lavoro e materiali di consumo (semi, piantine, terriccio, ecc.).
 - Spese per formazione e informazione, predisposizione testi e materiale cartaceo o multimediale a fini educativi, divulgativi e didattici, visite guidate a fattorie didattiche e sociali, laboratori di orticoltura, ecc.
2. Sono da considerarsi ammissibili i costi imputati direttamente all'operazione, strettamente funzionali al progetto di orto da realizzare, adeguatamente documentati ed effettivamente sostenuti e pagati.

Art. 8 – Criteri per la formulazione della graduatoria

Ai fini della valutazione delle richieste di finanziamento presentate dai Comuni saranno attribuite premialità sulla base dei seguenti indicatori:

- a) localizzazione del progetto;
- b) percentuale di cofinanziamento comunale sul totale dell'intervento da realizzare;



- c) coinvolgimento, opportunamente documentato, delle associazioni del terzo settore o della comunità locale nella scelta dei terreni previamente censiti dal comune e da destinare ad orto;
- d) previsione di attività formative e informative sui temi di cui all'art. 3 comma 4 della L.R. n.10/2024;
- e) ampliamento di orti già esistenti/previsione di futuri ampliamenti della zona ortiva;
- f) sostenibilità delle modalità di approvvigionamento idrico e di recupero delle acque meteoriche;
- g) fornitura di compostiere e semenzai comuni;
- h) spazi comuni per la socializzazione e la formazione.

Art. 9 - Censimento dei terreni da destinare ad orto

Ai fini della creazione di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici i Comuni devono predisporre preliminarmente un censimento dei terreni disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della L.R. 10/2024. Il censimento può essere svolto anche avvalendosi delle banche dati e dei censimenti già effettuati ai sensi degli artt. 2 e 2 bis, 4, comma 2 della L.R. n. 26/2014 (Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli. Istituzione della Banca della Terra di Puglia).

Successivamente i Comuni attivano una manifestazione di interesse rivolta ai soggetti di cui all'art.3 comma 3, 4 e 5 finalizzata all'individuazione delle aree in cui avviare la progettazione degli orti e alla selezione degli ortisti.

Nel caso degli orti collettivi, didattici e socio-terapeutici (art.4 comma 2-4) la manifestazione di interesse conterrà indicazioni utili alla progettazione a cura del Comune tenuto conto dei requisiti descritti negli artt. 4 e 6 delle linee guida.

Art. 10 - Requisiti per la concessione degli orti

1. Gli "Orti di Puglia" sono assegnati ai soggetti di cui all'art.3 comma 3, 4 e 5 che aderiscono alla manifestazione di interesse.
2. Gli assegnatari gestiscono gli orti nel rispetto del Regolamento d'uso previsto nell'art.13. Per l'assegnazione in concessione degli orti, sono previste quattro graduatorie distinte per ogni tipologia di orto.
3. L'Amministrazione Comunale, in fase di redazione del bando e di selezione delle istanze, è chiamata a dare una priorità ai soggetti più giovani, ai nuclei familiari numerosi, in cui siano presenti soggetti anziani o disabili, e quelli con svantaggio economico, tenendo conto dell'Indicatore della situazione equivalente (ISEE).
4. Ulteriori requisiti per la concessione degli orti saranno individuati dal Comune sulla base delle specificità locali.
5. Le procedure per l'assegnazione degli orti socio-terapeutici terranno in considerazione i seguenti criteri di preferenza:
 - a) numero di persone coinvolte nel progetto di recupero;
 - b) coerenza del progetto di recupero sociale con gravità del disagio sociale e della disabilità

delle persone coinvolte di cui all'art. 6, comma 2 della LR n. 10/2024 con le specifiche problematiche del contesto di intervento;

- c) collaborazione tra associazioni;
- d) utilizzo di pratiche ecocompatibili.

Art. 11 - Modalità di rendicontazione delle spese

1. I progetti dovranno essere realizzati entro 12 mesi dall'ammissione a finanziamento e le spese saranno rendicontate secondo quanto stabilito dalla Regione Puglia negli appositi avvisi pubblici, pena revoca del finanziamento a beneficio dello scorrimento della graduatoria.
2. La Regione Puglia nell'ambito degli avvisi pubblici per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione degli orti di cui all'art. 4 del presente documento potrà individuare ulteriori modalità di rendicontazione delle spese da parte dei soggetti beneficiari del contributo finanziario.

Art. 12 - Obblighi soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati a:

- realizzare gli orti urbani in coerenza con le Linee Guida e secondo i modi e i tempi stabiliti dalla Regione Puglia attraverso appositi avvisi pubblici per la concessione dei contributi di cui all'art.7 della LR n. 10/2024.
- rendicontare le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento secondo quanto stabilito nel precedente articolo 11.
- esporre all'ingresso o in prossimità degli orti il contrassegno "Orti di Puglia", ai sensi dell'art. 8 della LR n. 10/2024 e ad apporre il medesimo contrassegno su testi e materiale cartaceo o multimediale prodotto a fini educativi, divulgativi e didattici.

Art. 13 - Regolamento per l'uso degli orti

1. I progetti redatti dal Comune devono essere corredati da apposito Regolamento per l'uso degli orti come previsto dall'art.3 comma 5 della L.R. 19 febbraio 2024, n. 10, redatto a cura dell'ente proponente sulla base del Regolamento d'uso-tipo.
2. Il Regolamento d'uso è sottoscritto, all'atto di assegnazione, dal soggetto a cui è affidata la conduzione dell'orto.
3. Il Regolamento d'uso prevede in particolare:
 - a. la concessione in uso gratuito dell'orto;
 - b. l'impegno a coltivare il singolo appezzamento per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo, nel rispetto delle regole stabilite da ciascun ente;
 - c. disposizioni tecniche relative a materiali e interventi realizzabili a cura del conduttore;
 - d. eventuale cauzione e contributo alle spese di manutenzione.

Art. 14 - Controlli

La Regione Puglia si riserva di effettuare direttamente controlli in loco e sulla documentazione tecnica e/o contabile presentata.



Allegato B

**REGOLAMENTO - TIPO PER L'USO DI ORTI URBANI, COLLETTIVI, DIDATTICI E SOCIO-
TERAPEUTICI**

(Art. 7, comma 2. L.R. n. 10/2024)



Sommario

Art.1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 –Individuazione delle aree adibite ad orti urbani	3
Art. 3 - Modalità di gestione e impegni dei soggetti assegnatari.....	3
Art. 4 Prescrizioni e Divieti	4
Art. 5 – Coltivazioni	5
Art. 6– Disposizioni tecniche relative ai materiali e interventi realizzabili a cura dell’assegnatario.....	6
Art. 7 - Conduzione dell’orto	6
Art. 8 – Atto di assegnazione	6
Art. 9 – Modalità di consegna e di restituzione dell’orto	7
Art. 10 – Richiesta di cambio di orto	7
Art. 11 - Cessazione dell’assegnazione dell’Orto o della Area Ortiva.....	7
Art. 12 – Rinuncia.....	8
Art. 13 – Orario di apertura e chiusura	8
Art. 14 Norme finali	8



Art.1 – Oggetto del regolamento

Le presenti norme disciplinano la gestione da parte del Comune degli orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici presenti nel territorio in attuazione della L.R. 19 febbraio 2024, n. 10 e rispettando le Linee guida.

Ogni area ortiva può, in accordo con l'Amministrazione Comunale, integrare il presente articolo con ulteriori prescrizioni, non in contrasto con quelle sopra delineate.

Art. 2 –Individuazione delle aree adibite ad orti urbani

Le aree adibite ad orti sono ubicate in:

- es. Via Aldo Rossi 1

-.....

Art. 3 - Modalità di gestione e impegni dei soggetti assegnatari

Gli orti sono assegnati ad uso gratuito, senza necessità, per la loro fruizione, di alcun intervento o opera a carico del concessionario. Ogni orto si caratterizza quale "verde attrezzato" e il suo utilizzo ha carattere provvisorio. In nessun modo l'orto potrà diventare di proprietà dell'assegnatario.

L'assegnatario, all'atto della domanda, si impegna a:

- coltivare personalmente l'orto urbano in modo continuativo, prevalentemente per l'uso proprio e/o della propria famiglia;
- avere cura dell'orto assegnato e delle parti comuni, al mantenimento del decoro e dell'ordine dell'area nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene pubblica, e a garantire la raccolta differenziata dei rifiuti, utilizzando il compostaggio;
- effettuare una coltivazione che si ispiri ai principi della salvaguardia della fertilità dei suoli ricorrendo a tecniche di agricoltura biologica;
- valutare la stagionalità dei prodotti, per favorire la raccolta e l'utilizzo degli orti durante tutto l'anno;
- utilizzare le risorse in modo parsimonioso e responsabile;
- garantire il risparmio idrico anche con sistemi di raccolta delle acque meteoriche o, laddove possibile, con sistemi di irrigazione a goccia o di aridocoltura;
- concorrere alla pulizia e manutenzione ordinaria delle parti comuni;
- farsi carico delle spese derivanti dalla gestione ordinaria degli impianti;
- produrre autocertificazione relativa alla propria idoneità fisica a compiere attività di orticoltura.



Art. 4 - Prescrizioni e Divieti

L'assegnatario si impegna ad osservare le seguenti restrizioni e divieti, pena revoca dell'assegnazione.

Cura dell'orto

- Scarti vegetali, sfalci e sterpaglie devono essere conferiti nella compostiera aerobica della zona ortiva; altri rifiuti devono essere differenziati negli appositi contenitori.
- Evitare ristagni d'acqua in osservanza dei provvedimenti di carattere igienico-sanitario;
- Utilizzare l'acqua solo per innaffiare evitando ogni spreco. In caso di annate siccitose, l'erogazione dell'acqua può essere limitata, con orari e modalità decise dal Comune o ente gestore;
- Le semine e le piantumazioni devono rimanere entro i limiti dell'area assegnata;
- E' vietato tenere o utilizzare sostanze tossiche o inquinanti;
- E' vietato utilizzare e/o detenere sostanze maleodoranti;
- I sostegni e le legature per le coltivazioni devono essere in legno o altri materiali vegetali (canne di bambù, rafia, canapa, ecc.), escludendo materiali metallici o plastici.
- Sono ammissibili coperture ad uso serra, nella misura in cui non diano origine a strutture stabili e indecorose.
- Mantenere l'orto assegnato in stato decoroso, non degradato, non incolto e non disordinato; non introdurre nell'area materiale di risulta o recupero (cassette, vetri, armadi, vecchi frigoriferi, vecchie reti, materiale edile, ecc.).

Comportamenti

E' vietato:

- modificare il perimetro e la destinazione dell'area assegnata;
- bruciare sterpaglie o altri rifiuti;
- conferire rifiuti nei contenitori presenti negli orti se non quelli strettamente provenienti dalla conduzione degli stessi; questi ultimi dovranno essere differenziati come da prescrizioni del regolamento in materia;
- introdurre veicoli nella zona ortiva;
- fare rumori molesti;
- recintare il lotto assegnato;
- danneggiare o ostacolare l'attività degli altri concessionari;
- realizzare autonomamente pavimentazioni e costruzioni di qualsiasi tipo, al di fuori di quanto progettato nella specifica area ortiva;



- manomettere le siepi e le recinzioni che circoscrivono l'area concessa o l'orto concesso;
- attuare interventi incompatibili con le destinazioni delle aree ed i patti di concessione;
- allestire strutture per la cottura dei cibi nelle singole particelle ortive;
- attuare iniziative nocive agli animali protetti in riferimento alla vigente normativa di salvaguardia delle specie animali;
- depositare materiale di ogni genere nei vialetti comuni e nelle aree orticole;
- prelevare prodotti da altri orti;

Animali, attrezzi e materiali da lavoro, strutture

- Per la sicurezza e il decoro dell'area è vietato costruire capanni o ricoveri simili per gli attrezzi o collocare nell'area ortiva piccoli armadi o altro;
- Dopo l'uso gli attrezzi devono essere sistemati negli appositi armadietti/deposito ove presenti;
- In tutta l'area ortiva è vietato allevare e introdurre animali senza museruola e non condotti al guinzaglio;

Produzioni eccedenti

- Non è ammessa in nessun caso la vendita dei prodotti dell'orto;
- Le eccedenze possono essere donate per scopi di valenza sociale o educativa;

Accesso di ospiti e amici

- L'accesso di ospiti e amici è sempre gradito purché siano rispettosi delle norme previste;
- Bambini e ragazzi potranno accedere alla zona ortiva accompagnati dagli adulti;

L'inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni contenute in questo articolo comporterà la decadenza della concessione.

Art. 5 – Coltivazioni

Potranno essere coltivati ortaggi, fiori, e piante.

Le essenze dovranno essere preferibilmente di origine autoctona e non devono appartenere specie particolarmente invasive sia per il diametro che per le radici.

Sono preferite le seguenti norme agronomiche:

- l'utilizzo di tecniche di coltivazione con materiali naturali e biodegradabili ed eco-sostenibili;



- l'impiego di sementi e materiali propagativi riproducibili, la moltiplicazione e lo scambio degli stessi;
- la rotazione delle coltivazioni, l'interramento di apposite colture per fertilizzare il terreno;
- la concimazione del terreno tramite fertilizzanti organici, sostanze minerali naturali e compost;
- il ricorso alla pratica della lotta biologica per combattere gli organismi dannosi alle colture con l'uso di prodotti omeopatici, di macerati vegetali e di prodotti ammessi dal disciplinare di produzione biologica;

Art. 6 – Disposizioni tecniche relative ai materiali e interventi realizzabili a cura dell'assegnatario

Di seguito si riportano alcune tipologie di opere ammissibili:

- realizzazione di percorsi pedonali interni reversibili;
- realizzazione di canali di scolo;
- realizzazione di impianto irriguo tramite allaccio alla rete e/o installazione di una o più cisterne di accumulo da cui distribuire l'acqua ad ogni singolo appezzamento prevedendo impianti di irrigazione a goccia;
- realizzazione di bancali in legno per la creazione di aiuole coltivabili sopraelevate;

Art. 7 - Conduzione dell'orto

La conduzione e la lavorazione dell'orto devono essere effettuate con continuità dall'assegnatario e, nel caso delle associazioni o istituzioni scolastiche di cui all'art. 3 delle linee guida, dai soggetti aderenti o che ne fanno parte.

In nessun caso la concessione potrà essere trasferita ad altri, anche se familiari, o data in affitto. Se, per impedimenti di carattere temporaneo, il concessionario non può assicurare la conduzione dell'orto, deve segnalarlo al Comune non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

È possibile indicare un familiare o il concessionario di un altro orto come persona a cui viene affidata la gestione temporanea dell'orto, per un periodo massimo di sei mesi, non rinnovabili.

Il Comune può comunque intervenire d'ufficio venendo a conoscenza dell'impedimento e dell'eventuale suo protrarsi oltre il termine massimo previsto.

Art. 8 – Atto di assegnazione

La concessione è a titolo gratuito mediante la stipulazione di un contratto

L'atto di concessione obbliga il concessionario all'osservanza delle norme e condizioni del presente Regolamento. L'inosservanza costituisce motivo di revoca della concessione e contestuale assegnazione agli aventi diritto utilmente collocati in graduatoria.



Art. 9 – Modalità di consegna e di restituzione dell'orto

La consegna e la restituzione dell'orto avvengono in contraddittorio tra l'assegnatario (o suo rappresentante) e i responsabili del Comune.

Le operazioni di consegna e di restituzione del fondo sono documentate in apposito verbale, sottoscritto dalle parti, in cui è descritto lo stato e la consistenza del fondo.

Il verbale di consegna può essere inserito all'interno dell'atto di concessione.

Art. 10 – Richiesta di cambio di orto

Sono consentiti cambi di orti esclusivamente all'interno della stessa area.

Gli orti che si rendono liberi verranno prioritariamente proposti a quanti hanno chiesto un trasferimento interno secondo l'ordine della lista per i trasferimenti e, in caso di rinuncia - formulata per iscritto e da tenere agli atti - di tutti i richiedenti un trasferimento, saranno assegnate a nuovi concessionari.

In caso di trasferimento, sarà modificato e integrato il contratto di concessione il cui termine è comunque fissato alla scadenza della concessione precedente.

Art. 11 - Cessazione dell'assegnazione dell'Orto o della Area Ortiva

La concessione può cessare per:

- rinuncia del concessionario;
- impossibilità alla conduzione diretta per un periodo superiore ai sei mesi, nei termini indicati nell'art. 5 del presente Regolamento;
- mancata coltivazione annuale standard, ovvero messa a produzione di tutta la superficie coltivabile;
- trasferimento del concessionario in altro Comune;
- decesso del concessionario;
- Decadenza della concessione per:
 - inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - gravi inadempienze alle norme del presente Regolamento e sub-concessione a terzi, totale o parziale;
- per motivi di interesse pubblico.

Il dirigente responsabile, verificato il mancato rispetto delle norme comportamentali o di quanto previsto dalla concessione o dal presente Regolamento, da parte del concessionario, provvede a formale diffida. In caso di reiterata inosservanza della diffida, il dirigente provvederà alla revoca della concessione.



Art. 12 – Rinuncia

Coloro che intendono rinunciare all'orto dovranno darne comunicazione scritta al Comune su modello precompilato fornito dagli uffici preposti, per consentire al concessionario di procedere con un nuovo affidamento sulla base della graduatoria in vigore o con la pubblicazione di un nuovo bando in caso di graduatoria esaurita.

Art. 13 – Orario di apertura e chiusura

E' consentito accedere agli orti dalle ore alle ore

Art. 14 - Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile.

Il Dirigente ad interim della Sezione Politiche Abitative
Arch. Vincenzo Lasorella



Vincenzo
Lasorella
01.10.2024
16:14:27
GMT+02:00